



PROVINCIA DI LIVORNO

DECRETO DELLA PRESIDENTE N. 32 / 2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - ATTUAZIONE MISURE URGENTI DI CUI AL DPCM 8.3.2020 - DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE E PER I RESPONSABILI DI SERVIZIO.

LA PRESIDENTE

VISTO l'art. 1 comma 55 e 66 della Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";

VISTI gli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativi alle competenze e funzioni del Presidente della Provincia;

VISTA la Direttiva n. 3/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della L. 124/2015 e Linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti;

VISTA la Legge n. 81 del 22/05/2017 recante misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato;

VISTO e richiamato il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 con il quale il Governo, in relazione all'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, è intervenuto introducendo misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI i DPCM attuativi del suddetto Decreto Legge ed in particolare le disposizioni che favoriscono il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa in ragione dello stato di emergenza in essere;

VISTO il DPCM del 8 marzo 2020 che prescrive, a decorrere dal 8 marzo e fino al 3 aprile 2020, ulteriori misure per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 di cui alcune (art. 1) indirizzate ad alcune Regioni e Province ed altre (artt. 2 e 3) valide per l'intero territorio nazionale, tra cui in particolare:

- l'art. 1 lett. e) che raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
- l'art. 2 lett. r) che dispone che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio

dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art.22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

VISTO da ultimo il DPCM del 9 marzo 2020 che ha esteso le misure di cui all'art. 1 del citato DPCM del 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

RICHIAMATA la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1 del 25/02/2020 che al punto 3 dispone le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa privilegiando modalità di flessibili di svolgimento favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola di infanzia;

RICHIAMATA la circolare del ministero della pubblica amministrazione n. 1 del 04/03/2020 recante: "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";

RITENUTO necessario individuare, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quella dell'attività all'azione amministrativa, modalità semplificate e temporanee di attivazione di progetti straordinari di lavoro agile per fronteggiare la situazione emergenziale in essere con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;

VISTA la bozza di Disposizioni organizzative urgenti per l'attivazione del lavoro agile per il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 (inde LAE - Lavoro Agile in Emergenza), predisposta dal Servizio Organizzazione e Risorse Umane, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

VISTO altresì il fac simile di domanda per l'attivazione del LAE, predisposta dal Servizio Organizzazione e Risorse Umane ed allegata al presente atto quale sua parte integrante sostanziale (Allegato B), con particolare riferimento alle categorie di lavoratori a cui deve essere riconosciuta priorità nell'accoglimento delle richieste, come di seguito indicate:

- lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio;
- lavoratori che generalmente si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa;
- lavoratori sui quali grava a seguito della sospensione dei servizi scolastici, asili nido e servizi educativi la cura dei figli in età scolare (fino alla terza media);
- lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992;

RITENUTO di dare comunque la possibilità a tutti i dipendenti dell'Amministrazione di presentare richiesta, debitamente motivata, di attivazione del Lavoro Agile in Emergenza;

INDIVIDUATI nei singoli Responsabili di Servizio i soggetti competenti a valutare le richieste dei dipendenti assegnati, in ordine al corretto funzionamento degli uffici ed al regolare svolgimento delle attività previste nonché rispetto alle dotazione tecnologiche e di connettività necessarie con specifica verifica con il Responsabile del Servizio Risorse tecnologiche;

RITENUTO demandare ai singoli Responsabili di servizio, a seguito della positiva valutazione di sostenibilità organizzativa effettuata nei termini suddetti e della verifica con il Servizio Risorse Tecnologiche della fattibilità tecnica della richiesta, la stipula con il dipendente interessato di un accordo semplificato disciplinante le modalità di svolgimento ed il monitoraggio della prestazione lavorativa in modalità agile secondo i modelli predisposti dal Servizio Organizzazione e Risorse Umane ed allegati al presente atto quale sua parte integrante sostanziale (Allegati C e D);

INDIVIDUATO altresì nel Responsabile del Servizio Organizzazione e Risorse Umane, una volta acquisite dai Responsabili competenti le richieste e gli accordi semplificati firmati, il soggetto competente a provvedere con proprio atto al rilascio delle relative autorizzazioni ed all'espletamento degli adempimenti conseguenti;
Dato atto che resta in capo ai singoli Responsabili di Servizio la responsabilità dell'esecuzione dell'accordo e del monitoraggio del risultato della prestazione lavorativa;

DATO ATTO che comunque, stante la durata dell'emergenza, è fatta salva la possibilità per i Responsabili di Servizio, valute positivamente le condizioni organizzative necessarie per l'attivazione, di dare corso a LAE anche in assenza dell'accordo con il lavoratore individuato;

CONSIDERATO che tale modalità di svolgimento adottata in deroga rispetto alla normativa vigente ha durata limitata all'emergenza epidemiologica COVID-19;

RITENUTO altresì dare indicazione prioritaria ai Responsabili di Servizio, anche in concomitanza con lo svolgimento del LAE, di far recuperare le ore in eccedenze maturate e di collocare in periodi di ferie, congedi, permessi i dipendenti laddove la loro presenza continua in ufficio non sia nell'immediato essenziale per la funzionalità dei servizi, anche e soprattutto rispetto a coloro che abbiano ferie residue dell'anno 2019 non ancora fruite;

SENTITI i Responsabili di Servizio in occasione della Conferenza dei Responsabili del 11/03 u.s.;

VISTO l'art 48 del D.Lgs 267/2000;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, con l'assistenza del Segretario Generale;

DECRETA

1. di individuare, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quella dell'attività all'azione amministrativa, modalità semplificate straordinarie e temporanee di accesso alla modalità di lavoro agile per fronteggiare la situazione emergenziale con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;

2. di approvare la bozza di Disposizioni organizzative urgenti per l'attivazione del lavoro agile per il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 (LAE - Lavoro Agile in Emergenza) ed il fac simile di domanda per l'attivazione del LAE predisposta dal Servizio Organizzazione e Risorse Umane, allegata al presente atto quali sue parti integranti e sostanziale (Allegati A e B);
3. di dare atto delle seguenti categorie di dipendenti cui dare priorità nell'accoglimento delle richieste, come di seguito indicate:
 - lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio;
 - lavoratori che generalmente si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa;
 - lavoratori sui quali grava a seguito della sospensione dei servizi scolastici, asili nido e servizi educativi la cura dei figli in età scolare (fino alla terza media);
 - lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992;
4. di dare atto che viene comunque concessa la possibilità a tutti i dipendenti dell'Amministrazione di presentare richiesta, debitamente motivata, di attivazione del Lavoro Agile in Emergenza;
5. di approvare i modelli predisposti dal Servizio Organizzazione e Risorse Umane per la stipula degli accordi semplificati disciplinanti le modalità di svolgimento e per il monitoraggio della prestazione lavorativa in modalità agile, allegati al presente atto quale sua parte integrante sostanziale (Allegati C e D);
6. di individuare nei Responsabili di Servizio i soggetti tenuti, a seguito della positiva valutazione di sostenibilità organizzativa di cui in narrativa e della verifica con il Servizio Risorse Tecnologiche della fattibilità tecnica, alla stipula dei suddetti accordi ed al monitoraggio degli stessi e nel Responsabile del Servizio Organizzazione e Risorse Umane, una volta acquisite dai Responsabili competenti le richieste e gli accordi semplificati firmati, il soggetto competente a provvedere con proprio atto al rilascio delle relative autorizzazioni ed all'espletamento degli adempimenti conseguenti;
7. di dare atto che comunque, stante la durata dell'emergenza, è fatta salva la possibilità per i Responsabili di Servizio, valute positivamente le condizioni organizzative necessarie per l'attivazione, di dare corso a LAE anche in assenza dell'accordo con il lavoratore individuato;
8. di dare atto che tale modalità di svolgimento adottata in deroga rispetto alla normativa vigente ha durata limitata all'emergenza epidemiologica COVID-19;
9. di dare indicazione ai Responsabili di Servizio, in via prioritaria ed anche in concomitanza con l'attivazione del Lavoro Agile in Emergenza, di far recuperare le ore in eccedenze maturate e di collocare in periodi di ferie, congedi, permessi i dipendenti laddove la loro presenza continua in ufficio non sia nell'immediato essenziale per la funzionalità dei servizi, anche e soprattutto rispetto a coloro che abbiano ferie residue dell'anno 2019 non ancora fruite;

10. di dare mandato al Segretario generale di monitorare l'attuazione di tutto quanto disposto con il presente decreto;
11. di trasmettere il presente Decreto ai Responsabili di Servizio e, per il loro tramite, a tutto il personale.

Il presente decreto è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Lì, 12/03/2020

LA PRESIDENTE
BESSI MARIA IDA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)